



**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO
FINANZIARIO TARI
ANNI 2026-2029**

COMUNE DI ANDEZENO

*(Articolo 29 MTR-3 ed Allegato 2 Determinazione Arera 7 novembre
2025, n. 1/DTAC/2025)*

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	3
1.2 SOGGETTI GESTORI DELL'AMBITO TARIFFARIO	4
1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEL GESTORE INTEGRATO	4
1.4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PER L'AMBITO TARIFFARIO	4
2. ATTIVITA' DI VALIDAZIONE	5
3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC.....	6
3.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.....	6
3.1.1 COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITA'	7
3.1.2 COEFFICIENTE DI POTENZIAMENTO K	7
3.1.3 COEFFICIENTE CRI	8
3.2 COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI (COnew e COI).....	8
3.2.1 COMPONENTI PREVISIONALI COnew	8
3.2.2 COMPONENTI PREVISIONALI COI	8
3.3 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITA'	8
3.3.1 COMPONENTE PREVISIONALE CTSA	8
3.3.2 COMPONENTI PREVISIONALI CO ₁₁₆	8
3.3.3 COMPONENTI PREVISIONALI CQ.....	8
3.3.4 COMPONENTI PREVISIONALI CO _{ANT}	8
3.4 RICAVI E VALORIZZAZIONE DEL FATTORE DI SHARING	9
3.5 CESPITI E COSTI DI CAPITALE	9
3.6 CONGUAGLI	9
3.7 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	9
3.8 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO.....	10
3.9 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	10
3.10 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE.....	11
3.11 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	11
3.12 ULTERIORI DETRAZIONI.....	11

1. PREMESSA

1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO

La presente relazione descrive le modalità di validazione, di cui all'articolo 30.1 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF (di seguito MTR-3), **ed approvazione del PEF definitivo, da parte dell'Assemblea consortile, relativo all'ambito tariffario del Comune di Andezeno e contiene le informazioni indicate ai punti 1), 4) e 5) dell'Allegato 2 alla Determinazione Arera 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025.**

Il Consorzio Chierese per i Servizi (acronimo CCS) è un Consorzio di Area Vasta ai sensi della Legge Regionale del Piemonte 1/2018, costituito ai sensi dell'art. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 in forma giuridica di azienda speciale consortile. I 19 Comuni soci sono i seguenti:

- Andezeno
- Arignano
- Baldissero
- Cambiano
- Carmagnola
- Chieri
- Isolabella
- Marentino
- Mombello
- Moncucco
- Montaldo
- Moriondo
- Pavarolo
- Pecetto
- Pino Torinese
- Poirino
- Pralormo
- Riva Presso Chieri
- Santena

Il Consorzio Chierese è quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.1 del MTR-3, ***“Ente Territorialmente competente”*** o ***“ETC”***. In tale veste è il soggetto che ha il compito di procedere all'affidamento del “servizio integrato di gestione dei rifiuti” a soggetti gestori individuati con procedure ad evidenza pubblica per le seguenti porzioni di servizio:

- raccolta e trasporto;
- spazzamento e lavaggio strade;
- trattamento dei RU, ad eccezione della frazione indifferenziata, in cui il titolare dell'affidamento è AR Piemonte (Conferenza d'Ambito regionale).

Sempre in tal veste il Consorzio è il soggetto deputato alla:

- stipula delle Convenzioni CONAI e con altri Sistemi collettivi ed incasso dei relativi proventi, che vengono interamente riversati ai Comuni consorziati;
- vendita di altre tipologie di rifiuto (diversi da quelli ricompresi nelle Convenzioni CONAI e con altri Sistemi collettivi) ed incasso dei relativi proventi, che vengono interamente riversati ai Comuni consorziati.

Il Consorzio Chierese svolge altresì la funzione di “**gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti**” per la gestione della TARI tributo puntuale per 12 Comuni consorziati (Arignano, Baldissero, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Marentino, Pecetto, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena) tramite stipula di apposite convenzioni che prevedono il mantenimento della titolarità del tributo ai singoli Comuni e l’affidamento della gestione al CCS.

Il Consorzio Chierese procede anche all’acquisto di sacchi/contenitori per la raccolta mediante gare ad evidenza pubblica. In questo caso la fornitura delle attrezzature, essendo una porzione minimale dei costi di raccolta, si considera effettuata dal CCS come “*prestatore d’opera*”.

Il Consorzio Chierese si occupa altresì della gestione post-operativa delle due discariche di Cambiano e Riva presso Chieri, con autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino. Anche in questo caso l’attività, non riguardando attività di trattamento e smaltimento (cessate da più di 10 anni) si considera effettuata come “*prestatore d’opera*”.

In considerazione della doppia natura del Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30.3 del MTR-3 per garantire adeguati profili di terzietà:

- la responsabilità dell’attività gestionale, della predisposizione dei documenti di cui all’art. 29 del MTR-3 e della conseguente dichiarazione di veridicità è stata affidata al legale rappresentante dell’Ente, ossia al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- la responsabilità della procedura di validazione di cui all’articolo 30 del MTR-3 è stata affidata all’Assemblea consortile, che è quindi il soggetto deputato all’approvazione dei PEF definitivi

Si precisa infine che tutti i 19 Comuni consorziati costituiscono separati “ambiti tariffari”, in quanto la TARI è deliberata a livello di singolo Comune.

1.2 SOGGETTI GESTORI DELL’AMBITO TARIFFARIO

Nel Comune di Andezeno i “**soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti**” sono i seguenti:

1. Etambiente SpA, in qualità di mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gara d’appalto bandita dal CCS avente ad oggetto la gestione della raccolta e trasporto rifiuti e dello spazzamento e lavaggio strade.
2. Comune di Andezeno per l’attività di gestione della TARI tributo
3. Consorzio Chierese per i servizi, ma solo in qualità di “prestatore d’opera”.

1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEL GESTORE INTEGRATO

La nota della Regione Piemonte n. 13.140.50/PIANOR/3_2019A/1 del 24 maggio 2024 specifica che: “*in assenza di indicazioni da parte del MASE, la pianificazione attualmente vigente per il territorio regionale non consente di poter procedere in questa fase all’eventuale individuazione di impianti minimi*”, cioè di impianti di trattamento di chiusura del ciclo del gestore integrato.

1.4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PER L’AMBITO TARIFFARIO

Il Consorzio Chierese ha acquisito, da ciascun soggetto gestore, la documentazione prevista dall'articolo 7.3 della Deliberazione Arera 397/2025/R/RIF ed in particolare:

- ✓ il PEF grezzo redatto secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato 1 della determina Arera 1/DTAC/2025
- ✓ la relazione di accompagnamento
- ✓ la dichiarazione di veridicità

2. ATTIVITA' DI VALIDAZIONE

Tutti e tre i soggetti gestori hanno redatto i loro PEF "grezzi" utilizzando i dati di bilancio consuntivi 2024 e 2025 (ove già disponibili alla data di chiusura del PEF "grezzo").

Il CCS ha valutato il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti e la coerenza degli elementi di costo riportati nei PEF "grezzi" rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, la completezza rispetto ai servizi da esso erogati e la loro congruità.

Per quanto riguarda i costi di Etambiente, il Consorzio Chierese ha ricevuto dal gestore i PEF grezzi contenenti i dati consuntivi, suddivisi nelle seguenti componenti:

- CRT
- CRD
- CSL
- CGG
- CK
- RC_{totTV}
- RC_{totTF}

Etambiente ha inoltre valorizzato le componenti anticipatorie $CO_{ANT,TV}$ e $CO_{ANT,TF}$ per gli anni 2026 e 2027, allo scopo di accogliere, in via anticipata, i maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL di settore avvenuto a fine 2025, al netto dell'incremento inflattivo già riconosciuto da Arera.

Si segnala che:

- per quanto attiene i contratti di leasing riguardanti una parte dei mezzi adibiti al servizio, il CCS, su proposta del gestore, ha applicato quanto previsto dal comma 4.11 della Determina Arera 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi;
- Il CCS ha integrato i costi valorizzati da Etambiente con la relativa IVA indetraibile;
- Il CCS ha ritenuto non ammissibili le componenti anticipatorie $CO_{ANT,TV}$ e $CO_{ANT,TF}$, in quanto non coerenti con l'art. 6 del vigente Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la sola revisione prezzi in base al FOI (vedi ultimo capoverso che specifica "*Resta inteso che non sono consentite revisioni del prezzo riferite a qualsiasi altro parametro, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'incremento della popolazione, l'adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, l'aumento del costo del carburante*"). Tali componenti pertanto sono state poste a zero (0)

Per quanto riguarda i costi del Consorzio Chierese, l'Assemblea consortile del CCS ha ricevuto dalla struttura gestionale competente, individuata nel Presidente del CdA, il "PEF grezzo", contenenti i costi, desunte dai bilanci consuntivi 2024 e 2025, relative alle attività di gestione

sopra descritte, integrate con le attività ascrivibili più specificamente all'attività di ETC. Tali costi sono state riclassificati nelle voci di costo previste dal MTR (distintamente per ogni Comune) come indicato nel seguente specchio:

Attività di gestione	Attività di ETC
CRD (<i>prestatore d'opera</i>)	CTR
COAL (<i>prestatore d'opera</i>)	AR e AR _{SC}
IVA indetraibile (quota parte)	CGG
	CK
	IVA indetraibile (quota parte)

Per quanto riguarda i costi relativi alle attività di trattamento dei RU e ricavi da vendita materiali o convenzioni CONAI o con altri sistemi collettivi, sono stati imputati direttamente dal Consorzio Chierese in qualità di ETC, avendo la titolarità dell'affidamento dei relativi servizi e della stipula delle convenzioni, ad eccezione del trattamento dei rifiuti indifferenziati la cui titolarità è di AR Piemonte, Conferenza d'Ambito regionale ex L.R. 1/2018. Il criterio, in questo caso, è stato quello di imputare i costi (ed i ricavi) effettivi risultanti dai consuntivi 2024 e 2025, applicando quanto previsto dagli articoli 27.4 e 27.6 del MTR-3 e quindi sulla base dei quantitativi afferenti al singolo Comune e dei corrispettivi determinati in esito alle procedure di gara svolte o (nel caso del rifiuto indifferenziato) in base alla tariffa approvata da AR Piemonte. È fatta salva l'eventuale applicazione dei conguagli di cui all'art. 27.7 del MTR-3 qualora la Regione Piemonte provveda ad individuare gli "impianti minimi".

Per quanto riguarda i costi del Comune di Andezeno, il Consorzio Chierese per i Servizi ha ricevuto dal Comune i "PEF grezzi" contenenti i dati consuntivi per gli anni 2024 e 2025, relativi in particolare a:

- CARC, in particolare costi interni del Comune come il costo del personale dipendente dedicato alla gestione della TARI;
- CGG
- CK, in particolare accantonamenti sul FCDE;
- Contributo MIUR

Per maggiori informazioni relative ai PEF grezzi presentati da tutti e tre i gestori si rimanda alle rispettive relazioni accompagnatorie.

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC

3.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Il valore delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max} a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita è il seguente

Comune di Andezeno	ΣTa	$\Sigma T_{max} a$
2026	308.283	295.742
2027	313.542	309.938
2028	380.225	324.784
2029	377.925	340.341

Per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, poiché si è verificato il superamento del limite di crescita, si è operata una riduzione dei costi fissi, in misura corrispondente al delta ($Ta - T_{max}$).

3.1.1 COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITA'

Il Consorzio Chierese, contestualmente all'attività di validazione, ha operato le scelte specificamente demandate all'ETC dal metodo MTR-3, che hanno richiesto un inquadramento preliminare dell'ambito tariffario e delle performance raggiunte in tale ambito nel 2024 e 2025, schematicamente riassunte nel seguente specchietto:

Comune di Andezeno	Anno 2024	Anno 2025
% di raccolta differenziata	73,9%	72,7%
Quantitativi rifiuti prodotti (ton)	1.025	889
CUeff €/cent/kg	26,14	31,73
Fabbisogno standard €/cent/kg	32,02	32,12

Per quanto riguarda specificamente la scelta dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ previsti dall'art. 3 del MTR-3, sono state fatte le seguenti valutazioni:

1. la % di raccolta differenziata raggiunta è in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 9 maggio 2023, n. 277 – 11379) per l'anno 2025 (70%) . Coefficiente $\gamma_{1,a}=0$
2. l'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo è soddisfacente, come testimoniato dal valore superiore a 0,85 registrato dal macroindicatore R1 nell'anno 2024. Coefficiente $\gamma_{2,a}=0$

Il coefficiente γ_{a} risultante è quindi pari a 0 e pertanto il valore $(1+\gamma_{a})$ risulta pari a 1.

Conseguentemente il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato individuato, in coerenza con l'art. 6 del MTR-3, nel modo seguente:

- in caso di $CU_{eff} < Fabbisogno\ standard$, il valore di $X_{reg,a}$ è posto obbligatoriamente a 0,1%
- in caso di $CU_{eff} > Fabbisogno\ standard$, il valore di $X_{reg,a}$ è stato posto pari a 0,11%, in un'ottica di coerenza ed uniformità per tutti i Comuni facenti parte del Consorzio Chierese per i Servizi, che usufruiscono di appalti unitari, a livello di area vasta, per tutti i servizi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- il valore di X_{com} è stato posto pari a 0, in quanto la procedura di affidamento del servizio è stata indetta precedentemente all'entrata in vigore della Deliberazione Arera 596/2024/R/RIF
- Il valore di X_a pertanto coincide con il valore di $X_{reg,a}$.

3.1.2 COEFFICIENTE DI POTENZIAMENTO K

Per quanto concerne la determinazione del coefficiente di potenziamento K, il Consorzio Chierese, tenendo conto dei positivi risultati raggiunti in termini di % di raccolta differenziata ed efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate e del mantenimento, per il quadriennio 2026-2029, dello Schema regolatorio n. II (livello qualitativo intermedio) di cui all'art. 3.1 dall'Allegato A alla Delibera Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF (TQRIF), ritiene di poter fissare, nel rispetto della matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, obiettivi di consolidamento dei livelli di qualità.

In considerazione degli investimenti già programmati per la riduzione della produzione dei rifiuti (realizzazione del Centro di Riutilizzo consortile, adeguamento dei Centri di Raccolta), nonché della possibile estensione della TARI puntuale ad altri Comuni del Consorzio, il coefficiente di potenziamento K è stato individuato, in coerenza con l'art. 5 del MTR-3, nel modo seguente:

- in caso di $\frac{CU_{eff\ a-2}}{Fabbisogno\ standard} > 1.05$, il valore di $K_{reg,a}$ è posto al 3%
- in caso di $\frac{CU_{eff\ a-2}}{Fabbisogno\ standard} < 1.05$, il valore di $K_{reg,a}$ è posto al 3% in un'ottica di coerenza ed uniformità per tutti i Comuni facenti parte del Consorzio Chierese per i Servizi, che beneficeranno in egual misura, in un'ottica di area vasta, delle misure programmate.
- il valore di $K_{com,a}$ è stato posto pari a 0, in quanto la procedura di affidamento del servizio è stata indetta precedentemente all'entrata in vigore della Deliberazione Arera 596/2024/R/RIF
- Il valore di K_a pertanto coincide con il valore di $K_{reg,a}$.

3.1.3 COEFFICIENTE CRI

Il Consorzio Chierese non ritiene che, nel periodo 2026-2029, vi saranno maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, non intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Per tale motivo il coefficiente CRI è stato valorizzato allo 0% per le 4 annualità dal 2026 al 2029.

3.2 COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI (COnew e COI)

3.2.1 COMPONENTI PREVISIONALI COnew

Non sono state valorizzate le componenti previsionali $COnew_{TF}$ e $COnew_{TV}$ di cui all'art. 10 del MTR-3

3.2.2 COMPONENTI PREVISIONALI COI

Non sono state valorizzate le componenti previsionali COI_{TF} e COI_{TV} di cui all'art. 10 del MTR-3

3.3 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITA'

3.3.1 COMPONENTE PREVISIONALE CTS Δ

Non è stata valorizzata la componente previsionale CTS Δ di cui all'art. 17.2 del MTR-3

3.3.2 COMPONENTI PREVISIONALI CO₁₁₆

Non sono state valorizzate le componenti previsionali $CO_{116,TV}$ e $CO_{116,TF}$ di cui all'art. 17.3 del MTR-3

3.3.3 COMPONENTI PREVISIONALI CQ

Non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ_{TV} e CQ_{TF} di cui all'art. 17.4 del MTR-3

3.3.4 COMPONENTI PREVISIONALI CO_{ANT}

Non sono state valorizzate le componenti previsionali $CO_{ant,TV}$ e $CO_{ant,TF}$ di cui all'art. 17.5 del MTR-3

3.4 RICAVI E VALORIZZAZIONE DEL FATTORE DI SHARING

Per quanto riguarda l'individuazione del fattore di sharing di cui all'art. 2.2 del MTR-3, il CCS ha scelto, in coerenza con la tabella di cui all'art. 3.4 del MTR-3 e con i valori di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ già determinati, di valorizzare il fattore di sharing b_a al valore massimo (0,4), per riconoscere il maggior beneficio possibile agli utenti, anche in considerazione del fatto che, nei PEF precedenti all'introduzione della regolazione ARERA, l'intero ammontare dei proventi della vendita dei materiali era portato in detrazione dai costi del PEF.

3.5 CESPITI E COSTI DI CAPITALE

Tutti i gestori hanno valorizzato le componenti relative ai costi d'uso del capitale in conformità alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni, tutti i gestori hanno valorizzato le vite utili dei cespiti specifici e dei cespiti comuni nel rispetto delle tabelle previste dagli articoli 15.2 e 15.3 del MTR-3.

3.6 CONGUAGLI

Il valore complessivo della componente a conguaglio $RC_{tot,TVa}$ di cui all'articolo 19 del MTR-3 è indicato nella seguente tabella che dettaglia le singole voci, suddivise per annualità:

$RC_{tot,TVa}$	2026	2027	2028	2029
Recupero conguaglio I^{2025} – parte variabile		1.418		
Totale		1.418		

Il valore complessivo della componente a conguaglio $RC_{tot,TFa}$ di cui all'articolo 20 del MTR-3 è indicato nella seguente tabella che dettaglia le singole voci, suddivise per annualità:

$RC_{tot,TFa}$	2026	2027	2028	2029
Recupero conguaglio I^{2025} – parte fissa		522		
Recupero differenza valori Wacc e Slic	811	729		
Totale	811	1.252		

3.7 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il CCS ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione rispetto al valore delle entrate tariffarie previste.

In particolare, con riferimento al gestore Etambiente, si dà atto che:

- i costi valorizzati per il 2026 ed il 2027 sono superiori all'offerta economica di aggiudicazione della procedura d'appalto indetta nel 2018, rivalutata con i meccanismi di revisione prezzi disposti dal Capitolato Speciale d'Appalto, e pertanto sono state operate

le detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, per riallinearli a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.8 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO

Il CCS, per quanto riguarda alcune componenti di costo del gestore Etambiente, si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF.

In particolare è stato definito come costo massimo di tale gestore:

- per l'anno 2026, quello risultante dal fatturato effettivo 2024 del gestore riferito all'ambito tariffario, maggiorato di una percentuale corrispondente all'incremento Istat previsto, per il 2026, dall'art. 6 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (indice FOI dicembre 2023 – dicembre 2025, pari al 2,2%)
- per l'anno 2027, quello risultante dal fatturato effettivo 2025 del gestore riferito all'ambito tariffario, maggiorato di una percentuale corrispondente all'incremento Istat previsto, per il 2027, dall'art. 6 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (indice FOI dicembre 2024 – dicembre 2026, stimato, con non poche difficoltà visto il drammatico e mutevole scenario internazionale, pari al 2,5%)

Una volta determinato tale costo massimo, qualora tale costo risulti inferiore a quello indicato dal gestore nel "PEF grezzo" già comprensivo della rivalutazione monetaria di cui all'art. 8.6 del MTR-3, è stato applicato dal CCS il seguente metodo:

- sono state mantenute invariate le componenti di costo CK, RCTv E RCTf indicate dal gestore nel PEF grezzo
- è stato calcolato un fattore unico di riproporzionamento, inferiore a 1, da applicare alle altre componenti di costo, in modo tale da allineare i costi indicati dal gestore a quelli massimi

In definitiva la riduzione è stata effettuata sulla base del rispetto delle due condizioni per i quali si assume che ci sia accordo del gestore ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF:

- il costo massimo determinato è allineato con l'offerta economica presentata dal gestore nella gara ad evidenza pubblica bandita nel 2018 e con i meccanismi di revisione prezzi previsti dal Capitolato;
- l'applicazione di tale costo massimo preserva l'efficienza nei costi derivante dall'esperimento della gara. Il superamento di tale costo massimo ed un riconoscimento di maggiori costi potrebbe comportare sia una violazione dei principi previsti dal Codice dei Contratti pubblici, in particolare della parità di trattamento fra i 4 partecipanti a quella gara (con possibile ricorso dei concorrenti utilmente classificati in graduatoria) sia un danno economico per gli utenti del bacino tariffario a causa delle maggiori tariffe conseguenti.

3.9 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI

Non ci si è avvalsi della facoltà di rimodulare i conguagli prevista dal comma 18.2 del MTR-3.

3.10 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE

Il CCS non si è avvalso della facoltà di rimodulazione del valore delle eventuali entrate tariffarie che eccedono il limite di crescita, prevista dall'articolo 4.3 del MTR-3.

3.11 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Nell'ambito tariffario le entrate tariffarie non superano il limite di crescita.

3.12 ULTERIORI DETRAZIONI

Per quanto riguarda le detrazioni di cui all'articolo 4.5 della determina 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, sono state valorizzate in dettaglio le seguenti voci:

- contributo del MIUR effettivamente erogato negli anni 2024 e 2025
- quota annuale, accreditata al Comune da parte del Consorzio secondo le regole di ripartizione stabilite dall'Assemblea consortile, del contributo regionale di cui al *"Programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti. DD n. 109/A1603A del 5 aprile 2019"*.

Non sono state invece valorizzate le voci relative alla copertura delle agevolazioni ed esenzioni tariffarie concesse dal Comune in base al proprio Regolamento TARI, in quanto tali importi vengono stabiliti dal Comune a valle del PEF in sede di determinazione tariffe TARI e risultano comunque ininfluenti ai fini della determinazione dei costi del PEF stesso.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide PAVAN)